

NELLA DECISIONE DI CONDANNA PER FCA HA PREVALSO LA NORMATIVA INTERNA

Ruling fiscali, le linee guida Ocse valgono di più

La sostanza prevale sulla forma, anche nei ruling fiscali. Il 24 settembre 2019, il tribunale Ue si è espresso in modo apparentemente incoerente (si veda *ItaliaOggi* del 25/9/19) su due dei casi più discussi degli ultimi anni in tema di aiuti di stato: Fiat (Fca)-Chrysler e Starbucks. Infatti, nel caso dell'ex gruppo del lingotto, i giudici hanno confermato la richiesta di restituzione degli aiuti di stato avuti dal Lussemburgo, mentre nel secondo caso, accogliendo le difese del gruppo statunitense, hanno sconfessato la decisione della Commissione Ue, sull'assunto che, in assenza della prova del vantaggio economico ottenuto dalla multinazionale con l'accordo, non sia configurabile un aiuto di stato. Con riferimento al caso di Fiat (Fca)-Chrysler, i fatti di causa prendono avvio dai ricorsi promossi dal Lussemburgo (supportato dall'Irlanda) e dalla multinazionale

contro la decisione della commissione n. (Eu) 2016/2326. Con essa, il ruling fiscale concluso tra Granducato e una società finanziaria del gruppo era stato bollato come un aiuto di stato selettivo. I ricorrenti hanno sollevato numerose eccezioni, ma il tribunale le ha sistematicamente rigettate. Nella sentenza è pienamente avallata la posizione della Commissione Ue, che ha ritenuto il contenuto del ruling contrario all'arm's length principle di derivazione Ocse (peraltro presente anche in una specifica norma dell'ordinamento lussemburghese). A nulla sono valse le eccezioni dei ricorrenti, tese ad evidenziare delle

(non meglio specificate) differenze tra il principio di libera concorrenza di matrice internazionale e quello nazionale. A parere del tribunale, le linee guida in materia di transfer pricing pubblicate dall'Ocse contengono regole che hanno ottenuto il consenso della comunità internazionale, dunque hanno una ri-

Corte è entrata nel merito della decisione affermando che, contrariamente al caso Fiat (Fca)-Chrysler, «la Commissione non è riuscita a dimostrare l'esistenza di un vantaggio economico secondo l'articolo 107 dei trattati». Alla luce delle due sentenze in commento, risulta chiaro che le regole stabilite in sede Ocse, soprattutto quelle derivanti dal progetto Beps, assumono sempre maggiore rilevanza nel contesto europeo e vengono direttamente impiegate sia dagli organi politici dell'Ue, come la Commissione, sia da quelli giurisdizionali, come il tribunale.

In ogni caso, va tenuto presente che, con riferimento alla delicata materia degli aiuti di stato, la prova del vantaggio economico ottenuto dalle società, in grado di compromette

la libera concorrenza nel mercato unico resta un punto fondamentale. Tale dimostrazione, fornita nel caso Fca tramite il confronto tra i termini del ruling e la tassazione che avrebbe subito un soggetto indipendente in assenza della sottoscrizione dell'accordo stesso, non è stata invece fornita nel caso Starbucks: questo ha comportato l'emissione di due sentenze di segno opposto.

**Francesco Spurio
e Rosa Biancolli***
*componente commissione fiscalità internazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano

© Riproduzione riservata



conosciuta valenza interpretativa, anche in assenza di una matrice legale in senso stretto. Inoltre, la decisione della commissione ha efficacemente provato il vantaggio fiscale indebito, ottenuto in via diretta dalla società finanziaria (che vedeva tassata una minima parte dei propri rendimenti) ed in via indiretta dal gruppo automobilistico (che otteneva servizi finanziari ad un costo inferiore rispetto ai propri competitor). Quanto, invece, al gruppo Starbucks, gli stessi giudici hanno annullato la decisione della commissione europea, che aveva contestato all'Olanda di avere concesso aiuti di stato. Anche in questo caso la